

COMUNE DI ROMAGNESE
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.6

DATA: 30.03.2018

**OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) ANNO 2018. CONFERMA**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica ,che è stata notificata ai signori

Consiglieri a norma di legge,risultano all'appello nominale:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
BRAMANTI AURELIO-SINDACO	SI		FILIPPINI ALESSANDRO		SI
RISI ADA DEBORA	SI		ROCCHI SANDRO	SI	
ELFI IVAN	SI		PILLA DONATO	SI	
BARBIERI CAMILLO SI	SI				
DELL'ORTO LORENZO	SI				
ROCCHI CRISTIAN	SI				
ACHILLE ILARIA		SI			

Assegnati n.11

Presenti n 8

In carica n. 10

Assenti n. 2

Gli intervenuti sono in numero legale..

Presiede il Sig. BRAMANTI AURELIO nella sua qualità di **SINDACO**;Partecipa con funzioni consultive,referenti,di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 4,del D.lgs.n.267/2000)il **Segretario Comunale dr.Umberto Fazia Mercadante**;Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n° 24 "Decreto milleproroghe", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 304 del 13 dicembre 2016 ha abrogato la disposizione contenuta al comma 454 dell'art. 9 della legge 11/12/2016 n° 232 (legge di Bilancio 2017) che sanciva al differimento al 28 febbraio 2017 della deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli E.L. per l'esercizio finanziario 2017, prorogando il termine di approvazione al 31/03/2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta "... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

CONSIDERATA la disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L. 208/2015 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

VISTO il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020, (nota di aggiornamento) che verrà illustrato nel Consiglio Comunale del 30.03.2018;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Con voti favorevoli UNANIMI, dei presenti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2018 cui la TASI è diretta:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2018
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Missione 10 Programma 05 – Titolo 1	72.005,25
Illuminazione pubblica Missione 10 Programma 05 – Titolo 1	45.000,00
Verde pubblico Missione 09 Programma 02 – Titolo 1	3.000,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Missione 01 Programma 06 – Titolo 1	27.500,00
Manutenzione patrimonio comunale Missione 09 Programma 04 – Titolo 1	19.500,00
Servizi alla persona Missione 12 Programma 07 – Titolo 1	4.000,00

3. di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2018:

Aliquota base	1 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	ESENTE
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	1 per mille

4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

5. di stimare in € 45.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

6. di fissare nel 30 % la quota dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare;

7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 23,15% per cento.

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

9. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet istituzionale dell'Ente;

10. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2017;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli UNANIMI dei presenti espressi nei modi e forme di legge;;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6
DEL 30.03.2018**

.....
RESPONSABILE DEI SERVIZI

.....
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 comma 1 del T.U.E.L.approvato con D.Lgs.267 DEL 18.08.2000 ,il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole,in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Li 30.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VALERIA PICCHI**

.....
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE

Visto l'art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile, della proposta di deliberazione in oggetto.

Li 30.03.2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Picchi Valeria**

.....

Letto approvato e sottoscritto

F.10.

IL PRESIDENTE

GEOM. BRAMANTI AURELIO

F.10.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal giorno **16 APR. 2018** e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi .

16 APR. 2018

Add.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

Per copia conforme all'originale.

Li

16 APR. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva il _____ ai sensi del 3 ^ comma dell'art.134 del D.LGS.N.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE